

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 7 GIUGNO 2002

N. 70

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI LECCE

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 85 del 04.05.92

Pag. 4678

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 195 suppl. del 26.10.91

Pag. 4678

COMUNE DI SPONGANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 39 suppl. del 26.02.92

Pag. 4680

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE LECCE

Regolamento per la concessione e vendita dei suoli alle imprese.

Pag. 4680

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI LECCE

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 85 del 04.05.92*DELIBERA*

Ai sensi del comma 41 dell'art. 6 del D.L.vo n. 267/00 in narrativa specificato riproporre la deliberazione consiliare n. 5 del 24.01.2002 e n. 9 dell'11.02.02 - modificando ed integrando come segue lo Statuto Comunale:

- All'art. 65 comma 1, sostituire le parole: "pari a dieci" con le parole " fino al numero massimo previsto dalla legge".
- Si propone di sostituire la lettera e) del 1° comma dell'art. 35 con la seguente formulazione: e) Chi ricade in una delle fattispecie previste dal comma 1) dell'art. 142 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- All'art. 34 - 1° comma si propone la seguente formulazione:
 - Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, su apposita convocazione, a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune ed è scelto tra coloro che, titolare dei requisiti, siano stati designati dalle Associazioni, nonché dalle Consulte di cui al successivo art. 48, ove costituite.
- All'art. 52 - comma 7° si propone la seguente formulazione:
 - 7. Il Consiglio verifica l'esistenza dei requisiti di eleggibilità dei suoi componenti.
- All'art. 62 - 1° comma si propone la formulazione:
 - I Consiglieri comunali secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento, hanno

diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, nonché dai concessionari di servizi comunali, informazioni e copie di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. I Consiglieri Comunali sono tenuti a serbare il segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Segretario Generale
Dott. Mario Tiso

COMUNE DI MINERVINO MURGE (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 195 suppl. del 26.10.91

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare le modifiche apportate al vigente Statuto Comunale, così come analiticamente riportate nella parte narrativa del presente provvedimento e comunque qui di seguito riepilogate:
 - All'art. 12 - comma 2 - le parole ""di cui all'art. 7 della legge 8.06.1990 n. 142"" sono sostituite dalle seguenti: ""di cui all'art. 10 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267"".
 - All'art. 13 le parole ""In virtù dell'art. 12 del D.Lgs. 3.02.1993 n. 29"" sono sostituite dalle parole ""In virtù dell'art. 11 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165"".
- Allo stesso art. 13 viene soppressa la parola ""pubbliche"" perché ripetitiva.

- All'art. 22 - comma 6 - le parole ""prescritte nell'art. 23 ""sono sostituite dalle parole ""prescritte dall'art. 21"".
- All'art. 25 - comma 1 - le parole ""ai sensi della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni"" sono sostituite dalle seguenti: ""ai sensi delle leggi vigenti in materia""
- All'art. 27 - comma 5 - le parole ""nel rispetto dell'art. 37 del R.D. 827/1924"" sono sostituite dalle parole ""delle leggi vigenti in materia"".
- All'art. 34 - comma 6 - le parole ""prevista dall'art 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ""sono sostituite dalle parole ""prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 167"".
- All'art. 37 - comma 1 lett. a) le parole ""contenuto nell'art. 8 lett. d) del D.lgs. 3.02.1993 n. 29 sono sostituite dalle parole ""contenuto nell'art. 35 - comma 3 lett. e) del D.lgs. 30.03.2001 n. 165"".
Allo stesso art. 37 - comma 1 lett. c) le parole ""quello previsto dall'art. 51 della legge 8.06.1990 n. 142"" sono sostituite dalle parole ""quello previsto dall'art. 89 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267"".
- All'art. 45 - comma 3 - le parole ""nelle materie di cui all'art. 32 della legge 8.06.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni"" sono sostituite dalle parole ""nelle materie di cui all'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2001 n. 267"".
- All'art. 48 - comma 3 - le parole ""dall'art. 45 - 2° comma - e seguenti della legge 8.06.1990 n. 142"" sono sostituite dalle parole "" dal T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267"".
- All'art. 50 - il comma 7 è sostituito dal seguente: ""ai partecipanti alle sedute delle predette commissioni compete un gettone di presenza pari a quello previsto per la partecipazione ai Consigli Comunali"".
- All'art. 56 - comma 6 - le parole ""di cui all'art. 53 della legge 8.06.1990 n. 142"" sono sostituite dalle seguenti ""di cui all'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267"".
- All'art. 67 - comma 1 - lett. p) le parole ""dall'art. 51 della legge 8.06.1999 n. 142 ""sono sostituite dalle parole ""dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000"".
Allo stesso art. 67 - lett. q) le parole ""dal D.lgs. 3.02.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni"" sono sostituite dalle parole ""dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165"".
- All'art. 75 - comma 3 - le parole ""dal 4° comma dell'art. 36 della legge 8.06.1990 n. 142 ""sono sostituite dalle parole"" dal 2° comma dell'art. 52 del T.U.E.L. - approvato con D.lgs. del 18.08.200 n. 267"".
- All'art. 76 - comma 1 - le parole ""L'art. 26 - comma 5 - della legge n. 265/1999"" sono sostituite dalle parole ""l'art. 86 - comma 5 - del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000"".
- All'art. 80 - comma 1 - le parole ""di cui all'art. 2 del D.lgsd. 3.02.1993 con successive modifiche ed integrazioni"" sono sostituite dalle parole ""di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 167"".
- All'art. 114 - comma 1 - le parole ""dalla legge 8.06.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni"" sono sostituite dalle seguenti: ""T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267"".

Il Segretario Direttore Generale
Dr. Leonardo Mazzone

Il Sindaco
Michele della Croce

COMUNE DI SPONGANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 39 suppl. del 26.02.92

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2000, vistata, con prescrizioni, dal CO.RE.CO. di Lecce in data 22/03/2000, provvedimento n. 549, veniva approvato il nuovo Statuto comunale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2000, le norme statutarie venivano adeguate alle prescrizioni del CO.RE.CO.
- che lo Statuto come sopra approvato veniva pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 04 agosto 2000;
- che lo Statuto Comunale, come sopra approvato è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2001, adeguandolo alle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 27 luglio 2000, n. 212, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 78 del 29 maggio 2001.

RILEVATO che questa Amministrazione con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2002 ha apportato allo Statuto le seguenti modificazioni:

Il comma 5 dell'art. 37 dello Statuto Comunale è così formulato:

“Il Difensore Civico rimane in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore”.

Il Segretario Generale
Dott. Alberto Borredon

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI
SERVIZI REALI ALLE IMPRESE LECCE

Regolamento per la concessione e vendita dei suoli alle imprese.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E VENDITA DEI SUOLI ALLE IMPRESE (Approvato con Deliberazione Commissariale 123 del 24.04.2002)

Art. 1

In base alla Legge Regionale n. 31/86 (art. 3, lett. d) e alla Legge n. 341/95 (art. 11, comma 1), che richiamano quanto previsto dal T.U. delle leggi sul Mezzogiorno pubblicato con D.P.R. del 30.06.1967 n. 1523, il Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale di Lecce è autorizzato ad acquistare terreni, da concedere in lotti alle imprese che intendono costruire stabilimenti industriali.

Art. 2

I terreni da acquisire od espropriare sono quelli compresi nel territorio dell'Area Industriale secondo quanto previsto da apposito Piano Regolatore.

Art. 3

La concessione dei suoli è consentita alle imprese che intendono costruire ex novo o ampliare i propri stabilimenti in settori produttivi, commerciali e/o di distribuzione ammessi ai benefici di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/78 e della Legge 64/86.

Art. 4

Le imprese che intendono ottenere in concessione suoli, per la costruzione di stabilimenti industriali di cui all'art. 3, debbono presentare domanda in carta semplice al Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale di Lecce corredata dalla ricevuta di versamento presso il tesoriere dell'Ente di Euro 25,82 (£. 50.000) + IVA a titolo forfettario, per l'istruzione della pratica, oltre i seguenti documenti e dati:

1. Indicazione del legale rappresentante dell'Impresa;

2. Ragione sociale e sede;
3. Copia dell'atto di Costituzione e dello statuto, se trattasi di società;
4. Settore produttivo;
5. Se trattasi di nuove iniziative o di sviluppo di attività esistenti;
6. Fase e tempi per la realizzazione;
7. Investimenti previsti;
8. Assorbimento di unità lavorative;
9. Superficie richiesta in mq.;
10. Necessità di energia elettrica espressa in Kw. di potenza installata;
11. Necessità di acqua per uso Industriale ed uso potabile espressa in mc/anno;
12. Sommarle indicazioni di ricerche di mercato nazionali od estere.

Art. 5

Il Comitato Direttivo del Consorzio esamina le domande pervenute tenendo presente la disponibilità di suoli e previo parere della Commissione Tecnica e provvede alla assegnazione.

Art. 6

L'Assegnazione dei suoli avviene in tre fasi e precisamente:

- a) prima fase provvisoria: consiste nella comunicazione da parte del Consorzio all'Impresa richiedente, dell'esatta ubicazione del lotto da assegnare, della sua superficie e del costo a mq.;
- b) seconda fase definitiva: è regolata da apposita Convenzione Amministrativa tra il Consorzio e l'Impresa, contenente le condizioni di assegnazione ed i tempi di realizzazione degli impianti;
- c) terza fase: consiste nell'assegnazione definitiva da perfezionarsi con atto notarile di trasferimento in proprietà, dopo che il Consorzio ha accertato la effettiva capacità di concretizzazione della iniziativa da parte dell'Impresa.

Art. 7

Il valore dei suoli concessi è determinato dalle spese di acquisto o di espropriazione più la quota di

riporto delle spese infrastrutturali eseguite, e di volta in volta stabilito dal Comitato Direttivo.

Art. 8

L'Impresa assegnataria, verserà al Consorzio:

- a) il 10% del valore del suolo, a titolo cauzionale, al momento dell'accettazione del lotto assegnatogli, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consorzio, pena la decadenza della stessa assegnazione.

Tale cauzione del 10%, una volta avvenuta l'assegnazione definitiva da parte del Consorzio, assegnazione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla predetta accettazione, sarà trasformata in caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione della Convenzione Amministrativa, in caso contrario sarà restituita all'Impresa.

Se l'Impresa, una volta accettata l'assegnazione e versata la cauzione, dovesse, nelle more dell'assegnazione definitiva, rinunciare, la cauzione versata sarà incamerata dal Consorzio;

- b) il 40% all'atto dell'assegnazione definitiva;
- c) il 50% alla stipula dell'atto di trasferimento in proprietà del suolo assegnatogli.

Art. 9

Il lotto da assegnare all'Impresa richiedente sarà indicato dal Consorzio in relazione al settore produttivo ed alle dimensioni dell'Azienda, in modo da realizzare il più organico raggruppamento possibile degli impianti industriali da localizzare nell'ambito dei Nuclei, sempre in base ai criteri generali previsti dal Piano Regolatore dell'Area Industriale.

Art. 10

La superficie da assegnare sarà corrispondente a quella prevista dal progetto esecutivo, anche se la realizzazione di quanto programmato avverrà in fasi successive.

Art. 11

Le superfici destinate agli ampliamenti rimangono a disposizione delle Imprese richiedenti per il tempo previsto nel programma di realizzazione delle diverse fase.

Art. 12

Trascorso un anno dall'assegnazione definitiva del lotto, senza che l'Impresa assegnataria abbia dato inizio alla costruzione degli stabilimenti, il Consorzio provvede alla revoca del provvedimento di concessione, trattando sull'importo versato (10%+40%) il 25% e provvedendo così al rimborso della residua somma.

Art. 13

Qualora per qualsiasi evenienza, l'Impresa assegnataria è costretta a recedere dalla iniziativa, dovrà informare immediatamente il Consorzio precisando le proprie intenzioni sugli investimenti già realizzati sul terreno assegnato, il tutto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso il Consorzio può autorizzare l'Impresa assegnataria alla vendita di quanto già costruito ad altra Impresa che intenda proseguire e completare la stessa iniziativa, oppure realizzare altra, possibile industria.

Nel caso in cui non è possibile realizzare utilizzare gli investimenti in tutto o in parte, l'Impresa rinunciataria non ha diritto ad alcun risarcimento per le spese sopportate, ma solo a quanto previsto

nel precedente art. 12.

Il Consorzio per facilitare una nuova destinazione che consenta la utilizzazione di tutto o parte degli investimenti realizzati, può concedere all'Impresa rinunciataria un tempo non superiore a mesi sei, trascorso tale termine, senza che sia stata trovata una possibile soluzione, il Consorzio incamera la superficie assegnata e le opere eseguite.

Art. 14

L'Impresa assegnataria è obbligata a completare la costruzione degli stabilimenti entro il periodo ad essa stessa fissato, pena la decadenza dell'assegnazione.

Possono essere concesse proroghe dal Consorzio concedenti su richiesta motivata dall'Impresa e sempre per causa di forza maggiore non imputabile all'Impresa.

Art. 15

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento valgono le norme di legge e le disposizioni previste in materia dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Norma transitoria

Per facilitare la industrializzazione della Provincia di Lecce, il Consiglio Generale si riserva il diritto di usare un diverso trattamento di quello previsto dal presente Regolamento, per alcune iniziative industriali riconosciute importanti per l'effetto moltiplicativo che possono determinare sull'intera Provincia.

